LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 360)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste (MEDICI)

di concerto col Ministro del Tesoro (GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1954

Apporto di nuovi fondi dello Stato alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

ONOREVOLI SENATORI. — La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è stata istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, ratificato con la legge 11 marzo 1953, n. 159, con il compito di provvedere all'acquisto dei terreni, alla loro eventuale lottizzazione ed alla rivendita a coltivatori diretti, soli od associati in cooperativa, nelle regioni del Mezzogiorno e delle Isole.

Con decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, la competenza territoriale della Cassa è stata estesa al Lazio ed alla Maremma toscana; successivamente, con l'articolo 5 della legge 23 aprile 1949, n. 165, a tutto il territorio della Repubblica.

Con vari provvedimenti legislativi sono stati posti a disposizione della Cassa fondi per un complesso di lire 3.100 milioni da tempo tutti impegnati per interventi nelle località dove più accentuata si manifestava la pressione della mano d'opera agricola per il possesso della terra.

Questi fondi hanno consentito l'acquisto e la rivendita ai contadini di circa 11 mila ettari di terreno.

Il successo dell'opera sinora svolta dalla Cassa e l'ininterrotto afflusso delle domande da parte dei contadini interessati consigliano di proseguire nella via intrapresa.

Si manifesta, quindi, la necessità di incrementare ulteriormente il fondo di dotazione della Cassa.

A ciò si provvede con l'unito disegno di legge, con il quale è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni quale nuovo apporto statale al patrimonio della Cassa.

Detta somma viene conferita, per lire 400 milioni, nel corrente esercizio e, per lire 900 milioni, nell'esercizio 1954-55.

Il nuovo provvedimento importa, in definitiva, un onere per lo Stato di soli 900 milioni, in quanto 400 milioni rappresentano la quota di utili della Cassa depositi e prestiti — valutati a tutto il 1952 — di spettanza della Cassa di colonizzazione dell'Agro Romano.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 1.300.000.000 quale nuovo apporto statale al patrimonio della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, modificato con l'articolo 2 del decreto-legge 5 maggio 1948, n. 1242, ratificato con la legge 22 marzo 1950, n. 144, e con l'articolo 5 della legge 23 aprile 1949, n. 165.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 400 milioni nell'esercizio finanziario 1953-54 e di lire 900 milioni nell'esercizio finanziario 1954-1955.

Art. 2.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge si provvede:

- a) nel corrente esercizio finanziario con il versamento della somma di lire 400 milioni al Tesoro dello Stato sulla quota degli utili accantonati a tutto il 1952 presso la Cassa depositi e prestiti di spettanza della Cassa di colonizzazione per l'Agro romano;
- b) nell'esercizio finanziario 1954-55 a carico del fondo globale di cui al capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.